

## **IL TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE NEL PRISMA DELLA BUONA FEDE E DELL'EFFICIENTE TUTELA DEL CREDITO (\*)**

1. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 2 luglio 2012, n. 11066 ha stabilito che *“il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, c. p. c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio”*.

2. Dalla pronuncia in commento si traggono due principi: il primo è che rispetto alla definizione della portata del titolo esecutivo è doveroso ricorrere anche ad elementi extratestuali derivanti dal processo nel cui ambito il titolo si è formato; il secondo è che nel rilevare d'ufficio apparenti carenze del titolo, proprio perché esse potrebbero venire colmate attraverso gli elementi sopra indicati, è necessario sollecitare previamente il contraddittorio sugli specifici punti di interesse e ciò sia in sede di opposizione a precetto, sia in sede esecutiva. Completa poi il quadro una revisione della funzione del precetto, quale atto destinato a rappresentare il programma esecutivo del creditore, in funzione dell'interpretazione del titolo esecutivo assunta dal creditore ed a legittimare in corrispondente misura, almeno formalmente, l'inizio dell'esecuzione forzata.

3. La sentenza non contiene, per la dimostrazione dei propri assunti, alcuna analisi di dettaglio di norme, risultando solo un fugace richiamo agli artt. 474, 480, co.1 e 605, co. 1, c.p.c., né il richiamo espresso a principi fondanti le conclusioni assunte.

E' tuttavia necessario sondare l'esegesi di fondo e ricercare i principi che paiono ispirare l'orientamento espresso.

Il primo caposaldo è costituito dalla rivisitazione dei requisiti di certezza del titolo.

Muovendo dal disposto dell'art. 474 c.p.c., secondo cui l'esecuzione forzata non può avere luogo che *“in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”*, è corrente l'affermazione per cui è necessaria una esclusiva scaturigine documentale del diritto azionato *in executivis*. E può anzi dirsi che la scienza processuale sia prevalentemente collocata su tale assunto<sup>1</sup>.

---

(\*) scritto in corso di pubblicazione su *“Rivista dell'esecuzione forzata”*, n. 4 /2012.

<sup>1</sup> per il riepilogo della posizione, nel contesto di una serrata critica alla pronuncia qui in commento, cfr. B. Capponi, *Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?*, in *Corr. giur.*, 2012, 1169 ss. Per un'integrale ricostruzione storica dei rapporti tra titolo ed esecuzione forzata, v. R. Vaccarella, *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, in R. Vaccarella *Titolo esecutivo precetto opposizioni*, 1993, 1 ss.

Si deve tuttavia rammentare come in dottrina<sup>2</sup> sia sostenuta la distinzione, nelle norme, tra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale, costituito il primo dal diritto a procedere ad esecuzione forzata ed il secondo da una rappresentazione formale di esso, non necessariamente completa ed anzi fisiologicamente incompleta, in quanto carente ad esempio dei requisiti di persistente attualità del diritto (in relazione a fatti sopravvenuti alla formazione del documento) e dei referenti soggettivi attuali dal lato attivo e passivo (che possono non coincidere con i soggetti indicati nel documento) nonché di requisiti di efficacia, quale ad esempio il verificarsi di una condizione<sup>3</sup>.

Utilizzando tale distinzione come strumento interpretativo si può affermare che la nozione di certezza del titolo (di cui quella di liquidità costituisce specificazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie), da riferire nell'ambito dell'art. 474 c.p.c. al titolo esecutivo in senso sostanziale<sup>4</sup>, non coincide con quella di incorporazione del diritto nella lettera del documento, potendosi poi ulteriormente affermare, portando tale assunto alle proprie estreme conseguenze logiche, che la certezza sia requisito che sussiste anche se il contenuto del diritto risulti desumibile in forza di un ragionamento integrativo rispetto al tenore documentale dell'atto<sup>5</sup>, purché univocamente conducibile attraverso l'interpretazione del documento alla luce della realtà processuale e sostanziale nel cui ambito esso è formato ed in relazione alle quali è riconosciuta la capacità di sorreggere l'esecuzione forzata: sicché titolo esecutivo giudiziale in senso sostanziale sarebbe non tanto quanto incorporato nel titolo, ma quanto accertato, esplicitamente od implicitamente, o necessariamente presupposto in via di fatto nel processo da cui il titolo deriva.

Parimenti non decisivo appare il disposto dell'art. 480, co. 1, c.p.c. secondo cui il precetto contiene l'intimazione di "adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo". Difatti per titolo esecutivo potrebbe intendersi non solo il documento abilitato a sorreggere l'esecuzione forzata, ma più latamente la situazione sostanziale di chi, munito di uno di quei documenti, sia per ciò legittimato ad attuare quanto in esso, anche in via interpretativa, si deve avere per certamente contenuto.

Gli artt. 474 e 480, co. 1, c.p.c. si prestano quindi sia ad una lettura in senso strettamente documentale del titolo sia, attraverso il richiamo ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità come requisiti del diritto azionato, ad una lettura in senso sostanziale, come situazione atta a ricomprendere ogni aspetto del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ivi compresi quelli che il titolo in senso documentale non può in assoluto contenere (perché ad es. successivi alla sua formazione, come il verificarsi di una condizione o il trasferimento del diritto sostanziale successivamente alla formazione dell'atto) o di fatto non contiene.

---

<sup>2</sup> F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, III, 2001, 26 ss.

<sup>3</sup> E. T. Liebman, *I presupposti dell'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 273. Secondo Cass. 10 aprile 1998, n. 3734 la sentenza condizionale vale come titolo esecutivo solo se l'accertamento della condizione non richieda altri accertamenti di merito diversi da quello dell'avversarsi o meno del corrispondente evento.

<sup>4</sup> F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, III, cit. 29.

<sup>5</sup> in questo senso, ci si permette di rinviare a R. Belle', *Titolo giudiziale e tutela esecutiva*, in *Riv. es. forz.*, 2005, 513.

Con la precisazione, desumibile dalla sentenza in commento, che la portata effettiva del titolo in senso sostanziale, purché non incompatibile con quella del titolo in senso documentale, potrebbe trarsi dall'atto di precetto, quale enunciazione della domanda esecutiva, sicché gli organi esecutivi (ed *in primis* l'ufficiale giudiziario) dovrebbero avere riguardo alla sola sussistenza documentale del titolo ed alla sua non incompatibilità con quanto calcolato nel precetto, potendo di conseguenza procedere su tale base e nell'estensione di cui al precetto, al pignoramento.

3.1. Si deve d'altra parte considerare che in una prospettiva ordinamentale in cui l'esecuzione forzata non necessita di preve autorizzazioni giudiziali per il proprio inizio, la scelta tra l'opzione della necessaria incorporazione documentale e quella di una certezza derivante da una più ampia attività interpretativa può essere rimessa alla discrezionalità del legislatore, cui spetta lo stabilire se sia "preferibile correre l'alea di un'esecuzione ingiusta piuttosto che costringere il creditore a munirsi di un altro titolo esecutivo"<sup>6</sup>.

Se tuttavia il testo delle disposizioni consente più possibilità interpretative, è evidente che la verifica sull'opzione discrezionale del legislatore finisce per doversi radicare altrove.

Si è detto profondamente in passato che tale contenuto discrezionale della scelta del legislatore è "tutt'altro che libero, vincolato com'è dalle tradizioni storiche, di civiltà e di costume di ciascun popolo"<sup>7</sup>.

E la lettura tradizionale in merito alla necessaria struttura documentale del titolo è informata essenzialmente ad una ricostruzione sistematico-scientifica che, distinguendo nettamente attività cognitiva ed attività esecutiva, si basa alla fine sull'idea di ragionevolezza dell'ordinamento e sulla delimitazione del diritto del creditore ad ottenere l'accesso alla sfera giuridica altrui solo se tale diritto sia incorporato in un titolo: l'ispirazione ultima sta dunque qui nel privilegio per esigenze di tutela della persona e del suo patrimonio contro l'ingerenza giuridica altrui, consentendo tali ingerenze solo a fonte di più severe garanzie formali.

Di converso, alla base della scelta interpretativa delle Sezioni Unite sta evidentemente una diversa opzione ideologica che rovescia tutte le preesistenti acquisizioni e che è ammissibile, proprio perché le norme non la osteggiano, ma che non può essere, seppure la si condivida, sottaciuta.

E' poi evidente che, quanto più l'ordinamento e la società nel loro complesso si trovino in una fase evolutiva, quale è l'attuale, in cui la giustizia civile è alla ricerca di soluzioni ai propri endemici problemi di lentezza ed inconcludenza, tanto più può accadere che si affermi un'interpretazione razionale alternativa, fondata su un diverso assetto dei valori in gioco.

E' in questo crocevia che si inserisce la pronuncia in commento.

---

<sup>6</sup> F.P. Luiso, *L'esecuzione ultra partes*, Milano, 1984, 89.

<sup>7</sup> E. T. Liebman, *I presupposti dell'esecuzione forzata*, cit., 275; cfr. anche R. Vaccarella, *L'esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo*, cit., 95.

3.2. Detto ciò, va anche aggiunto che tale scelta, una volta fatta, si radica senza difficoltà in più di un principio dell'ordinamento.

Il collante dei principi enunciati è individuato dalla pronuncia in commento, attraverso il riconoscimento dell'attività interpretativa extratestuale come contenuto di un dovere del giudice, nella prospettiva di una necessaria "efficienza della funzione giurisdizionale" che non può costringere al ritorno al processo di cognizione ogni qual volta in sede esecutiva sia possibile, attraverso una lettura profonda del reale contenuto della statuizione giudiziale, ricostruire in modo completo l'effettiva portata del comando.

Non senza un'evidente presa d'atto che, con la massiccia sommarizzazione dei procedimenti e riduzione del contenuto descrittivo degli atti decisionali è inevitabile – nel mondo reale, che non è perfetto e le cui capacità di miglioramento, specie ove permanga l'attuale esigenza acceleratoria, non paiono molte - attendersi una minore completezza del documento, cui non necessariamente corrisponde una reale carenza di decisione. Così mirando nel complesso ad evitare lo spreco delle risorse di giustizia già spese per il caso di specie<sup>8</sup>, ma anche l'intollerabile risultato che la tutela dei diritti possa essere vanificata profittando di formalismi o pigrizie, che possano finire per allontanare il sistema, nel suo complesso, dagli scopi stessi che esso è preposto a perseguire.

Da questo punto di vista è evidentemente il principio di ragionevole durata (art. 111 Cost.) ad ispirare la scelta.

Al contempo, alla radice ideologica della pronuncia, sta il contrasto rispetto ad ostruzionismi di chi sia interessato a dilazionare con ogni mezzo la soddisfazione del diritto sostanziale altrui. In questo senso va inteso il richiamo alla necessità per le parti di "parlar chiaro", esponendo l'una in modo esatto la propria pretesa, ma onerandosi in tal caso l'altro di replicare su quanto, di tale pretesa si ritenga non contenuto nel pregresso accertamento giudiziale.

All'efficienza operativa si affianca quindi un principio di lealtà che altro non può essere, nell'attuale ordinamento, se non la ricaduta dei principi di buona fede e di solidarietà (art. 2 Cost.) che ne sono la radice.

Con la chiusura, a garanzia di entrambe le parti, della verifica giudiziale (in sede di opposizione a precetto e come si vedrà anche cautelare o da parte del g.e.) rispetto alla coincidenza effettiva dell'accertamento reale da cui è scaturito il titolo con la pretesa esecutiva espressa dal creditore.

Sembra allora chiaro che la pronuncia si colloca, nelle proprie radici ultime, lungo la scia di quel *trend* della Suprema Corte che, negli ultimi anni e proprio sulla scorta di tali principi di fondo, va disegnando tratti nuovi della dinamica giuridico-sociale: così è accaduto per il divieto di frazionamento abusivo nella persecuzione giudiziale del credito<sup>9</sup> o per il controllo di buona fede sui

---

<sup>8</sup> parla del bene "giurisdizionale" come "risorsa preziosa che, come tutte le risorse preziose, si possiede in quantità ridotte" e non va quindi "mai sprecata", L. de Angelis, *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, I, 345

<sup>9</sup> Cass. SS.UU. 15 novembre 2007, n. 23726; Cass. 11 giugno 2008, n. 15476.

poteri<sup>10</sup> o sui diritti<sup>11</sup> negoziali o più in generale sui comportamenti interni al rapporto obbligatorio<sup>12</sup>; così accadrà, se l'orientamento della pronuncia in commento sarà destinato a consolidarsi, per la tutela più forte della posizione del creditore rispetto ai rischi di ostruzionismo del debitore.

Si tratta di opzioni, oggetto talora di severe critiche, che in realtà esprimono l'esigenza di informare il riconoscimento dei diritti e la loro tutela su basi sostanziali che consentano di superare apparenze, ostruzionismi e formalismi o di tutelare legittimi affidamenti, lungo la direttrice del principio generale di buona fede e, più a monte, del fondamento solidaristico costituzionale di esso.

4. Ciò posto, devono tuttavia ricercarsi i parametri di possibile interpretazione extratestuale entro cui si colloca il nuovo orizzonte della certezza del titolo giudiziale tracciato dalla pronuncia in commento.

L'opzione interpretativa adottata con riferimento specifico ai titoli giudiziari, come precisa esattamente la pronuncia delle Sezioni Unite, non ha il fine di "dare spazio ad un accertamento che è mancato", ma quello "di precisarne l'oggetto".

Al contempo la Suprema Corte è costretta per consequenzialità logica a dire che l'incertezza da colmare nel titolo potrebbe "essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo", con il che in realtà si manifesta la consapevolezza che i principi potrebbero anche non riguardare solo i profili quantitativi del titolo, ma anche l'intero oggetto del *decisum*.

Vi è però da dire che, a tutto concedere, rispetto ad un titolo che non identifichi attraverso il documento l'oggetto della decisione, l'unica integrazione extratestuale cui l'immaginazione può al limite aderire quella di una pronuncia *per relationem*.

Si pensi al caso in cui il titolo si esprima semplicemente sotto forma di accoglimento della domanda dispiegata.

Seguendo il ragionamento della Suprema Corte potrebbe dirsi che, qualora tale domanda sia unica ed univocamente individuabile, anche un titolo siffatto abbia capacità di sorreggere l'esecuzione forzata.

Ci si trova tuttavia qui al limite estremo di estensione dei principi sanciti, la cui operatività appare piuttosto destinata in concreto ad operare nel completamento di elementi accessori del titolo.

E' peraltro indubbio che per definizione l'interpretazione extratestuale del titolo, anche nella forma più semplice dell'integrazione *per relationem*, comporta l'accertamento di fatti ulteriori ed esterni all'atto.

---

<sup>10</sup> Cass. 18 settembre 2009 n. 20106, sul controllo di buona fede rispetto al diritto di recesso; Cass. 5 aprile 2012, n. 5477; Cass. 4 maggio 2011, n. 9769, entrambe quali ultime espressioni del consolidato orientamento sul controllo di buona fede rispetto all'esercizio dei poteri del datore di lavoro.

<sup>11</sup> Cass. SS.UU. 13 settembre 2005, n. 18128; Cass. 24 settembre 1999, n. 10511.

<sup>12</sup> Cass. 10 dicembre 2010, n. 22819, che ravvisa nel principio di buona fede una regola generale di comportamento, a osservarsi a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi sanciti alla legge.

Accertamento che diviene sempre più complesso allorché l'integrazione debba avvenire attraverso la ricostruzione di quanto implicitamente deciso e ciononostante non espresso nel documento.

4.1. La sentenza in commento si occupa essenzialmente dell'integrazione interpretativa del titolo in punto di fatto

Tale integrazione sembra quindi essenzialmente destinata ad essere praticata con riferimento a quei fatti inerenti la determinazione quantitativa del diritto o la scansione temporale di esso che, affermati o provati da chi ha agito, siano rimasti al di fuori del dibattito processuale da cui deriva il titolo, ma ne abbiano costituito presupposto implicito.

Vi rientrano certamente i fatti che, per affermazione delle parti stesse di quel processo fossero pacifici o risultino espressamente indicati dalla pronuncia giudiziale in cui il titolo si è formato, come non contestati (o non tempestivamente contestati secondo le regole del rito, il che equivale giuridicamente alla mancanza di contestazione *tout court*).

Ed anzi, determinati fatti possono considerarsi come presupposti impliciti della pronuncia se, dall'esame della dinamica delle difese del giudizio da cui la pronuncia è scaturita, la non contestazione emerga anche *ex post* ed a prescindere da attestazioni formali della pronuncia.

Se ad esempio il debitore si è difeso nel processo di merito sostenendo infondatamente di avere pagato o altrimenti estinto il credito, è evidente che ne risulterebbe incontestata l'esistenza del diritto per come addotta, e ciò anche se anche il giudice della causa non ne desse conto nella sentenza. Sicché la condanna al pagamento oltre interessi dalla scadenza al saldo, non potrebbe che essere riferita a quanto allegato o provato dall'attore rispetto a tale decorrenza.

Ma l'area interpretativa in questione si colloca su un piano parzialmente diverso rispetto a quello della non contestazione.

Difatti, se una domanda pur contestata rispetto ai conteggi da cui deriva la formulazione della pretesa, sia accolta con recepimento della richiesta pecuniaria attorea, va da sé che anche la base logico-giuridica dei conteggi stessi finisca per rimanere all'interno dell'alveo della decisione, così da poter integrare in via interpretativa gli aspetti necessari all'esatta determinazione di ogni aspetto del credito che non sia espressamente trasfuso nel documento. Quindi, se la somma capitale del credito di un lavoratore o di un locatore sia tratta da conteggi di parte che indichino le scadenze mensili di singoli ratei o voci, anche il calcolo degli interessi genericamente riconosciuti nella pronuncia finale, dovrà seguire secondo le scadenze temporali indicate nei medesimi conteggi.

Analogamente, se la pronuncia giudiziale mostri di trasfondere nel titolo i dati ricavati da una c.t.u., si avrà necessariamente per richiamata anche la base logico-giuridica di tali dati, con ogni elemento utile alla finale ricostruzione del credito riconosciuto.

E' invece al di fuori dall'ambito di certezza ciò che può essere affermato soltanto sulla base di una nuova valutazione del fatto, il che accade quando il tenore del documento sia tale, per genericità

ed equivocità del rimando espresso o implicito a dati extratestuali, da postulare non tanto il coordinamento tra i dati sicuramente tenuti presenti nel provvedere (e dunque obiettivamente da ricomprendere entro l'ambito di quanto fatto oggetto di pronuncia) quanto la ricostruzione *ex novo* di tali dati, eventualmente anche sulla base di materiale istruttorio ulteriormente apportato.

Rispetto al sistema interferisce infine anche la regola sull'onere della prova.

Essa opera sia come delimitazione di una pretesa che fosse avanzata in sede esecutiva dal creditore in misura eccedente rispetto a quanto desumibile dal titolo o in via di interpretazione extratestuale di esso, sia come regola di possibile fissazione della pretesa esecutiva, da parte dello stesso creditore, nel minimo importo certo comunque dovuto in base agli elementi interpretativi utilizzabili nel ricostruire il comando giudiziale.

3.2. La dimensione di certezza, documentale e sostanziale, del titolo esecutivo, dipende inoltre anche dal rapporto che la concreta organizzazione del rito costruisce tra motivazione e dispositivo del provvedimento giudiziale considerato.

Nella sentenza civile ordinaria, come anche di regola negli altri provvedimenti, il comando va tratto dalla combinazione di dispositivo e motivazione, quali elementi concorrenti, nel loro coordinamento logico, a fondare la statuizione giudiziale.

Nei riti, come quello del lavoro e locatizio, in cui il dispositivo ha autonomia funzionale rispetto alla motivazione, potendo di per sé solo sorreggere il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il ragionamento è necessariamente diverso.

L'integrazione tra dispositivo e motivazione, in questi casi, non è operazione attraverso cui si colmi in modo diretto la volontà giudiziale invariabilmente espressa nel dispositivo stesso. Piuttosto la motivazione costituisce qui atto con cui si trasmette la conoscenza di elementi di fatto (processuali e sostanziali) che possono sorreggere l'attività dell'interprete nell'attribuire al dispositivo il significato più consono al valore effettivo di esso.

La motivazione in questo tipo di rito ha dunque una funzione probatoria e non prescrittiva: certamente, di prova autorevole<sup>13</sup>, ma non mai di elemento costitutivo del comando giudiziale.

Con la conseguenza che quanto in ipotesi erroneamente esplicitato in motivazione è dato inidoneo al giudicato e pertanto anche, di per sé solo, a giustificare l'impugnazione della sentenza, potendone essere smentita l'effettività fattuale in qualunque sede<sup>14</sup>.

3.3. Vi è infine da osservare che l'integrazione extratestuale del titolo comporta plurime possibili attività, talora destinate ad intrecciarsi tra loro.

Qui si va oltre l'ambito della pronuncia in esame, ma il tema ne costituisce il possibile sviluppo.

---

<sup>13</sup> critico su tale possibilità, in generale, P. Calamandrei, *La sentenza civile come mezzo di prova*, in *Riv. dir. proc.*, 1938, I, 108 ss., tuttavia in tutt'altra temperie culturale.

<sup>14</sup> Cass. 28 maggio 2004, n. 10376.

Vi può infatti essere l'integrazione attraverso la ricostruzione di elementi di fatto mancanti nel documento, di cui si è detto e di cui si occupa la pronuncia in commento, ma anche l'integrazione attraverso la qualificazione con dati normativi del significato del documento (ad es. quando, riconosciuti gli interessi, si ritiene fisiologicamente che essi siano riconosciuti nella misura legale)<sup>15</sup>, l'interpretazione logica del comando (ad es. quando, riconosciuta la rivalutazione, la si applichi secondo gli indici Istat corrispondenti alla tipologia del soggetto interessato dalla pronuncia)<sup>16</sup> o infine il completamento con la ricostruzione del significato per così dire storico del titolo, finalizzato a ricostruire quello che, in forza delle regole interpretative consolidate al momento della sua formazione, deve ritenersi essere stato il contenuto dell'accertamento (ad es. quando, rispetto ai crediti di valore, il riconoscimento di rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate, senza indicazione della regola di combinazione tra tali accessori, si dia corso al calcolo mediante applicazione dei secondi sulle somme via via rivalutate, essendo stata esclusa, da orientamento giurisprudenziale consolidato, la legittimità di un calcolo sulle somme integralmente rivalutate; completandosi poi la liquidazione con applicazione della cadenza annuale, trattandosi dell'unità di calendario di minor favore per il creditore). Il che non significa perseguire un'inammissibile interpretazione della volontà del giudice<sup>17</sup>, quanto ricostruire in profondità, onde evitare inutili ritorni a fase cognitive anteriori, il significato obiettivo utilmente attribuibile, in un dato momento storico, all'accertamento giudiziale, seppure non esplicitamente completato nel documento.

4. L'altro ambito entro cui si collocano i principi stabiliti dalla Suprema Corte è quello della dinamica procedurale delle questioni afferenti la determinazione della portata del titolo esecutivo, da informare al principio del contraddittorio.

Il rispetto del contraddittorio significa che, come detto, il giudice non può decidere rilevando carenze quantitative del titolo se non previa segnalazione dei profili di interesse alle parti. La Corte non menziona la norma, forse anche per ragioni di diritti intertemporale, ma il riferimento va ora evidentemente al disposto dell'art. 101, co. 2, c.p.c.

Adeguamento alle regole del contraddittorio significa però anche che le parti devono chiarire nei loro atti le rispettive pretese.

---

<sup>15</sup> Cass. 30 marzo 1994, n. 3150; misura legale che non necessariamente coincide con quella stabilita dal c.c., come è appunto nella citata pronuncia, ove si è ritenuto che la condanna non meglio precisata agli interessi nel caso di specie fosse da riguardare come da riferire agli speciali interessi di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. Analoga questione potrebbe altresì determinarsi in ambito di transazioni commerciali ed applicazione in sede interpretativa, ove l'operazione coinvolta nella fattispecie decisa vi rientri, del tasso di cui al d. lgs. 231/2002.

<sup>16</sup> si rinvia, più ampiamente, sul punto, a R. Belle', *Titolo giudiziale e tutela esecutiva*, cit., 519 ss. In senso contrario, cfr. tuttavia Cass. 4 maggio 2011, n. 9796, secondo cui la mancata indicazione della tipologia di incide integrerebbe un'inammissibile integrazione del contenuto della decisione. Per la liquidità del titolo che non contenga l'indicazione del tasso di svalutazione, cfr. anche F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, cit., 18.

<sup>17</sup> cfr. per l'integrazione del titolo mediante interpretazione funzionale di esso, in relazione alla norma "per implicito o per esplicito in quella vicenda applicata" ed alle richieste delle parti, con distinzione della vicenda rispetto ad una non consentita ed inutile interpretazione della volontà del giudice, cfr. F. Bucolo, *Appunti, segnalazioni e proposte sull'interpretazione del titolo esecutivo*, in *Giur.it.*, 1983, IV, 139.

Ciò, in via fisiologica, determina la valorizzazione di una veste del precetto, quale atto contenente la proposizione della domanda esecutiva anche sotto il profilo della *editio actionis*<sup>18</sup> che, per un verso, appare non inusuale nella prassi e, per altro verso, corrisponde in modo esatto alla funzione dell'atto, quale *trait d'union* tra la il processo di cognizione e il processo di esecuzione.

Le Sezioni Unite inseriscono poi nel sistema un dovere di "parlar chiaro", in cui riconoscono un "sicuro vantaggio", sembrando con ciò avallare l'esistenza di una sorta di regola generale di non contestazione, sicuramente ipotizzabile sulla base dei principi di lealtà processuale e di buona fede di cui si è detto, ma che in sé va al di là anche del disposto dell'art. 115 co. 1, c.p.c., riferito solo alle parti costituite e che viceversa, nella prospettiva dell'esecuzione, andrebbe riferito anche al solo debitore personalmente considerato e dunque a prescindere da qualsiasi costituzione formale.

Da ciò deriva poi la conseguenza, parrebbe, che la mancanza di contestazione esecutiva di circostanze di fatto affermate dal precedente e finalizzate a fornire esattezza numerica ad un titolo che risulti carente di alcuni elementi sotto il profilo documentale, vale anch'essa a definire la portata del diritto azionato.

Ciò significa che, affermata nel precetto una data interpretazione del titolo, spetta alla controparte contestare le circostanze (di fatto, perché ovviamente il principio di non contestazione non opera sui profili giuridici) di cui si asserisca la non corrispondenza a quanto fu oggetto di cognizione nel processo da cui il titolo deriva. Con il limite della verifica viceversa officiosa della radicale contrarietà dell'affermato rispetto al contenuto del titolo o della totale assenza di accertamento dell'*an debeatur*.

Tali contestazioni potranno aversi sia in sede di opposizione al precetto, sia allorquando risulti necessario, in sede esecutiva, apprezzare la portata del titolo.

Ed in presenza di una siffatta contestazione, potrà aversi, sulla base del materiale probatorio offerto dalle parti, anche in fase esecutiva, la verifica giudiziale sull'effettivo risalire dell'affermazione di chi agisce con quanto emerso o già non contestato nel giudizio di cognizione e dunque messo a presupposto del titolo esecutivo.

5. L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite va infine inserito all'interno del sistema dei rimedi esecutivi rispetto alle situazioni patologiche.

5.1. Un primo problema, affrontato anch'esso in sintesi dalle Sezioni Unite, concerne la difesa contro gli abusi del creditore che, determinando nel precetto somme incoerenti rispetto a quanto giudizialmente accertato, si avvia a pignorare oltre i limiti del sostanzialmente consentito.

---

<sup>18</sup> in tal senso, G. Arieta F. De Santis, *L'esecuzione forzata*, II, Padova, 2007, 294 ss., nonché, a ritroso nel tempo, Persico, voce *Precetto*, in *Noviss. Dig.*, XIII, Torino, 1966, 563; M.T. Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, III, Milano, 1964, 11 ss.

Rispetto ad essi opera evidentemente il rimedio dell'opposizione a precetto, con le cautele che in tale fase si ritengano ammissibili<sup>19</sup>.

Parallelamente (ed eventualmente in via aggiuntiva rispetto all'opposizione ex art. 615 c.p.c.) la genericità del precetto che non specifichi i criteri di calcolo del dovuto può anche essere contrastata con l'opposizione agli atti esecutivi.

Contrappeso poi delle facoltà riconosciute al precedente sta nel regime della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., qualora risulti che egli abbia agito senza la normale prudenza.

5.2. Quanto invece agli eventuali errori che, nel pronunciare sulla portata del titolo, fossero commessi dal giudice, si osserva che in realtà, agendo l'orientamento delle Sezioni Unite soltanto sulla latitudine dell'interpretazione del titolo, esso non muta nulla rispetto ai precedenti convincimenti che fossero maturati, nell'uno o nell'altro senso, in merito alle forme ed alla natura della tutele in questione<sup>20</sup>.

Ovviamente se l'interpretazione del titolo esecutivo in senso sostanziale che si intendesse censurare si radicasse all'interno del processo di opposizione a precetto, i rimedi saranno ravvisabili nelle normali forme di impugnazione delle sentenze, mentre, ove si tratti di censurare provvedimenti del giudice dell'esecuzione, varrà l'opposizione agli atti esecutivi, ordinaria o nella versione interna al procedimento di distribuzione del ricavato.

E' impossibile dire se il risparmio di energie processuali derivante dai maggiori poteri interpretativi riconosciuti sia destinato ad essere assorbito da un aumento del contenzioso oppositivo ex art. 617 c.p.c.

L'impressione è in senso contrario, per la semplice ragione che, quanto meno, un'applicazione corretta dei criteri indicati dalla S.C. consentirebbe di evitare la possibile reiterazione del contenzioso derivante da limitative interpretazioni officiose del titolo da parte del g.e., non supportate da effettivo contenzioso *inter partes*.

In ogni caso è certo che, seguendo le linee interpretative tracciate dalle Sezioni Unite e qui condivise, la tutela del credito potrebbe risultare più efficiente, perché non destinata a soffrire di intermezzi o dilazioni per il previo ritorno a fasi cognitive ordinarie su aspetti che solo apparentemente o in via di strumentale ostruzionismo non sono riportabili già all'originario titolo esecutivo in senso sostanziale.

---

<sup>19</sup> e dunque con l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, co. 1, c.p.c., oppure, ove si ritenga che il rimedio non possa valere ove non ci si lamenti di quanto disposto dal titolo, ma dell'interpretazione che del titolo è data nel precetto, attraverso il rimedio residuale ex art. 700 c.p.c., già notoriamente ammesso, prima delle riforme del 2005, da Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220.

<sup>20</sup> sul tema da ultimo cfr., in senso favorevole alla portata di giudicato delle decisioni cognitive del giudice dell'esecuzione, M. Fabiani, *Le controversie distributive. L'oggetto del procedimento e l'impugnazione dell'ordinanza del giudice*, in Riv. es. forz., 2010 575 ss.; in senso diametralmente contrario, cfr. invece M. Bove, in M. Bove G. Balena, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari, 2006, 269; nel senso intermedio per cui l'efficacia di giudicato potrebbe aversi in caso di definizione del contenzioso distributivo nell'ambito di un opposizione ex art. 617 c.p.c., cfr. B. Capponi, *L'opposizione esecutiva dopo la riforma dell'esecuzione forzata*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it)